



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29/06/2022

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ... del .../.../2023

Indice

ART. 1 - Oggetto del Regolamento	4
ART. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti	4
ART. 3 - Soggetto attivo	4
ART. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo	4
ART. 5 - Locali e aree scoperte esclusi dal tributo	5
ART. 6 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	5
ART. 7 - Superficie degli immobili	6
ART. 8 - Costo di gestione	7
ART. 9 - Determinazione del tributo	7
ART. 10 - Articolazione del tributo	7
ART. 11 - Periodi di applicazione del tributo	8
ART. 12 - Utenze domestiche	8
ART. 13 - Utenze non domestiche	9
ART. 14 - Riduzioni del tributo	10
ART. 15 - Riduzione del tributo per compostaggio aerobico	10
ART. 16 - Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta	11
ART. 17 - Scuole statali	12
ART. 18 - Tributo giornaliero	12
ART. 19 - Tributo provinciale	13
ART. 20 - Dichiarazione di apertura, variazione e cessazione	13
ART. 21 - Versamenti	14
ART. 22 - Funzionario responsabile del tributo	15
ART. 23 - Accertamento	15
ART. 24 - Rimborsi	16
ART. 25 - Calcolo degli interessi	17
ART. 26 - Disposizioni finali	17

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'Art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la TARI prevista dai commi 641 e seguenti della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per la disciplina del servizio di raccolta e gestione rifiuti raccolta differenziata e igiene urbana, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si rinvia alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 3 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche: i locali adibiti a civile abitazione e relativi accessori;
 - d) utenze non domestiche: i locali diversi da quelli di cui al punto c) e le aree scoperte operative, adibiti a comunità, attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e attività produttive in genere.

ART. 5 - Locali e aree scoperte esclusi dal tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani. Fra questi rientrano:

Utenze domestiche:

- solai, sottotetti e cantine non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali ad uso abitativo privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;

Utenze non domestiche:

- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - aree scoperte pertinenziali e accessorie esclusivamente adibite a verde;
 - aree e locali in abbandono o di cui si possa dimostrare lo stato di inutilizzo da almeno 12 mesi;
 - i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli Art. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'Art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- d) locali ed aree interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria ove non si producano rifiuti urbani.

ART. 6 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali. Per fruire della detassazione prevista dal presente comma, gli interessati devono presentare apposita istanza e relativa documentazione entro il 28 febbraio

dell'anno successivo comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti.

2. Il tributo non si applica ai locali e alle aree scoperte per i quali sussiste il divieto dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

ART. 7 - Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi dell'articolo 1 comma 648 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione delle fattispecie indicate agli articoli 5 e 6.

3. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze;

- la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;

- la superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

- qualora l'utilizzo di locali ed aree scoperte dia luogo alla produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali ma risulti tecnicamente difficile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettata avviene applicando alla superficie complessiva la riduzione risultante dalla seguente formula che non può in ogni caso essere inferiore al 15%.

$$\% \text{ detassazione} = Q_{avv} / Q_{tot}$$

dove:

- % detassazione = percentuale di riduzione da applicare alla superficie produttiva di rifiuti urbani e di rifiuti speciali;

- Q_{avv} = quantità di rifiuti speciali sulla base dei formulari relativi all'anno precedente o disponibili alla data di richiesta della detassazione purché riferiti ad un anno solare;

- Q_{tot} ($sup * K_d$) = quantità totale di rifiuti speciali prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999 calcolata con riferimento alla sola superficie su cui avviene la produzione promiscua.

In ragione della contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani conferibili al pubblico servizio, la riduzione della superficie non può essere applicata in misura superiore al 75%. La valutazione della detassazione applicabile avviene anche in funzione dei rifiuti urbani conferiti al Gestore del pubblico servizio.

La detassazione della superficie viene applicata annualmente nella medesima misura determinata sulla base di quanto sopra, ad eccezione dei casi in cui dalla verifica annuale dei formulari, presentati sulla base di quanto disciplinato al precedente art. 6 comma 1, emerga una rilevante maggiore o minore produzione di rifiuti speciali rispetto a quella considerata in sede di richiesta della detassazione. In tal caso, effettuate le opportune verifiche, la variazione di cui al periodo precedente potrà dare luogo ad una rideterminazione della percentuale di detassazione.

ART. 8 - Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi, redatto dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente Territorialmente Competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente sulla base della Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif e successive.

ART. 9 - Determinazione del tributo

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità ovvero entro termini specificatamente fissati da disposizioni di legge.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. Con la stessa deliberazione il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.

ART. 10 - Articolazione del tributo

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 11 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata entro i termini di cui al successivo articolo 20.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni di cui al periodo precedente che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la dichiarazione è presentata entro i termini di cui al successivo articolo 20 ovvero, se presentata successivamente, produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di imposta per il quale la stessa risulta essere presentata entro i termini di legge. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle variazioni disciplinate al successivo articolo 12 comma 3. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 12 - Utenze domestiche

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Qualsiasi variazione al nucleo anagrafico intervenuta successivamente avrà efficacia a decorrere dall'anno successivo. L'unica deroga a quanto disposto al periodo precedente è costituita dalla fuoriuscita di uno o più soggetti dal nucleo anagrafico in corso d'anno, funzionale alla costituzione di un nuovo nucleo occupante un immobile sul territorio del Comune di Trezzano sul Naviglio. Dalla data in cui decorre la soggettività passiva ai fini TARI del nuovo nucleo familiare, il numero di occupanti del nucleo principale viene modificato d'ufficio, in riduzione.
4. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo continuativo superiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata annualmente.

5. Per le utenze domestiche tenute a disposizione di soggetti residenti e non residenti nel Comune e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero degli occupanti viene stabilito sulla base di quanto indicato dall'utente nella dichiarazione di cui all'art. 20. In mancanza di un numero di occupanti dichiarato dall'utente, si assume un numero pari a 1 componente, salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.
6. Il tributo dovuto per le utenze domestiche destinate ad uso accessorio (box, garage, cantine) sarà calcolato applicando solo la tariffa fissa al numero degli occupanti dell'utenza abitativa connessa. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, con applicazione della quota fissa e della quota variabile. Nel caso in cui tali fattispecie siano funzionalmente collegate ad utenze non domestiche, si considerano a loro volta utenze non domestiche.
7. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
8. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
9. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
10. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 13 - Utenze non domestiche

1. Per "utenze non domestiche" si intendono tutti i locali ed aree destinati ad usi diversi da quello abitativo, classificati sulla base dell'Allegato A del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa, le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività effettivamente svolta. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito della stessa utenza, alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso.
3. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta,

calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 14 - Riduzioni del tributo

1. La tariffa del tributo è ridotta del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare, a condizione che le stesse non siano concesse in locazione o comodato d'uso.

2. La tariffa del tributo è ridotta del 30% per i locali diversi dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti competono a richiesta dell'interessato. Esse decorrono dalla data in cui ne ricorrono i presupposti debitamente documentati e cessano di operare dalla data in cui vengono meno i requisiti per usufruirne.

ART. 15 - Riduzione del tributo per compostaggio aerobico

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013 e dell'art. 37 della Legge 221/2015, le utenze domestiche ad uso abitativo, le imprese agricole e florovivaistiche che praticano un sistema di compostaggio aerobico hanno diritto ad una riduzione pari al 10% della parte variabile della tariffa.

2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione, entro il 31 maggio dell'anno precedente, di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio in modo continuativo e della documentazione attestante l'acquisto o il possesso del composte, che dovrà essere redatta su modulo specifico messo a disposizione dall'Ufficio tributi del Comune. Per il primo anno di applicazione l'istanza può essere presentata entro il 30 settembre.

3. L'istanza produce i propri effetti a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo ed ha effetto anche per le annualità successive, salvo che intercorrano modifiche delle circostanze inizialmente dichiarate: in tale ultimo caso il contribuente dovrà comunicare tempestivamente al Comune la eventuale cessazione dell'attività di compostaggio.

4. A seguito della presentazione della suddetta istanza, il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica, anche periodica, dell'effettiva attività di compostaggio. In caso di rifiuto all'accesso degli incaricati alla verifica, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per godere della suddetta riduzione, verrà recuperata la quota di tariffa indebitamente ridotta.

5. Per beneficiare della riduzione è necessario indicare puntualmente, nel modulo sopra citato, i riferimenti catastali e l'ubicazione del fondo di destinazione del compost generato mediante la pratica in oggetto.

6. La gestione del composte non deve provocare in modo apprezzabile diffusione di odori molesti per non arrecare disturbo al vicinato.

ART. 16 - Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta

1. Le utenze non domestiche che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, intendano avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi del Comune ed al Gestore stesso entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato dovranno essere presentati al Comune, a mezzo PEC, apposita istanza di riduzione su modello messo a disposizione dal Comune e i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero. Il Comune provvederà, entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione di cui al presente comma, a fornire opportuno riscontro al contribuente in merito alla documentazione pervenuta. L'eventuale riduzione della quota variabile del tributo spettante sarà comunque riconosciuta all'interno del primo avviso di pagamento utile.
3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:

$$\text{Rid} = \text{Qavv} / \text{Qtot} (\text{Kd})$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero

Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell'avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile.

Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l'esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.

La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.

4. Per i soggetti che hanno presentato istanza di fuoriuscita dal servizio pubblico per gli anni 2021 e 2022 con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, la scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l'utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo all'Ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno dell'anno precedente; l'accettazione della richiesta è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con il

Servizio Ambiente/Trasporti del Comune esperirà al fine di valutare le ricadute sull'organizzazione del servizio.

4-bis. Per i soggetti che presentano istanza di fuoriuscita dal servizio pubblico per gli anni successivi a quelli indicati al comma precedente, la scelta di avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 avrà una validità minima di 2 anni. Non è ammessa la possibilità di riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo per il quale si è optato di conferire i rifiuti prodotti a soggetti diversi dal servizio pubblico di raccolta.

5. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 all'utenza non domestica saranno applicate sia la quota fissa che la quota variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.

6. Per le sole annualità 2022 e 2023, al fine di consentire alle utenze non domestiche che, per cause di forza maggiore, non hanno provveduto alla presentazione di istanza di fuoriuscita dal servizio pubblico entro il termine previsto pur avendo effettivamente avviato a riciclo i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal servizio pubblico, rimane applicabile la disciplina di cui all'art. 1 comma 649 della L. 147/2013. Ai fini del riconoscimento dell'eventuale riduzione della quota variabile spettante, che sarà calcolata sulla base di quanto disciplinato al precedente comma 3, tali utenze dovranno dimostrare a consuntivo, ovvero entro il termine del 28 febbraio 2024 con riferimento all'anno 2023, la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico.

Tale proroga cessa di avere effetto dall'anno di imposta 2024: a decorrere da tale annualità, la riduzione eventualmente spettante sarà applicabile esclusivamente sulla base della disciplina di cui ai precedenti commi da 1 a 5.

ART. 17 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

ART. 18 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa del tributo giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. Per le utenze che sono tenute al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, l'obbligo della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il suddetto canone. Per le utenze diverse da quelle di cui al periodo precedente, ovvero sia quelle non soggette al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, la dichiarazione deve essere presentata con le modalità di cui al successivo articolo 20 prima dell'insorgenza del presupposto impositivo.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Sono escluse dall'applicazione della tariffa del tributo giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa del tributo è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.
10. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo annuale dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore o uguale a 12 (dodici) euro.

ART. 19 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'Art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

ART. 20 - Dichiarazione di apertura, variazione e cessazione

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione di apertura, variazione o cessazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per l'ottenimento delle riduzioni ed esenzioni nonché alla loro cessazione. La dichiarazione ha effetto

anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al periodo precedente.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare residente nel Comune.

4. La dichiarazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche:

a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;

b) generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;

d) per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante dal nucleo familiare;

e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche:

a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività prevalente;

b) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;

c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;

e) data di inizio dell'occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi dichiarati.

5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro i termini, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione o variazione entro il termine previsto dal comma 1.

ART. 21 - Versamenti

1. Il versamento della TARI, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le

scadenze; l'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'Art. 7 della L. 212/2000 e dalla Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif.

3. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente dal pagamento del tributo alle date prefissate.

4. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

5. Il contribuente non è tenuto al versamento qualora l'importo dovuto, comprensivo del tributo provinciale, sia inferiore a euro 12,00. Tale importo si intende riferito al totale complessivamente dovuto per l'intero anno e non alle singole rate previste.

6. Nei casi di seguito riportati è prevista la possibilità di concedere una ulteriore rateizzazione rispetto a quanto previsto al precedente articolo 9 comma 5 per il versamento ordinario del tributo dovuto, a condizione che i soggetti richiedenti risultino in regola con il pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti:

a) contribuenti che dichiarano mediante autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/00 di essere beneficiari per la medesima annualità del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico;

b) contribuenti che si trovano in comprovate difficoltà socio-economiche;

c) qualora l'importo dovuto calcolato sull'intera annualità superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi nei due anni precedenti, con riferimento ai medesimi cespiti.

Per accedere alla rateizzazione il soggetto interessato è tenuto a presentare opportuna richiesta entro la scadenza della prima rata ordinaria per l'anno di riferimento. Il numero e le scadenze delle rate saranno valutati dall'ufficio tributi sulla base di quanto previsto all'articolo 25 del "Regolamento Generale sulle Entrate" vigente a cui si fa rinvio per quanto non espressamente disciplinato al presente comma.

ART. 22 - Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 23 - Accertamento

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 22 comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
7. Ai sensi dell'art. 9, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D. Lgs. 218/1997.
8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e dell'articolo 1, comma 792 della Legge 160/2019.
9. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
10. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, lettera b) della Legge 160/2019, gli atti di cui al presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto, senza che essi siano preceduti dalla notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme dovute viene affidata al soggetto che effettua la riscossione coattiva.

ART. 24 - Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento di contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta la decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione. Qualora sia accertato il diritto alla restituzione, il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
 2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso.
- Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, qualora il Comune abbia accertato il diritto al rimborso, la somma può essere compensata con gli importi dovuti a titolo di TARI. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo alla data di presentazione della richiesta; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
4. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 25 - Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso nonché per quelli relativi alla dilazione di pagamento.

ART. 26 - Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2022.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche

Comuni con più di 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Studi professionali, banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club